

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 610/AV5 DEL 10/05/2017

Oggetto: Stipula convenzione "Alternanza Scuola-Lavoro" tra l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani" e l'ASUR MARCHE Area Vasta n. 5.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'UOC Attività Economiche e Finanziarie

- DETERMINA -

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta di stipula convenzione "Alternanza Scuola-Lavoro" per un'esperienza di formazione professionale - culturale rivolta agli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani" con sede in Fermo, Via Montani n. 7, Codice Fiscale 00258760446 presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convezione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale di esso, redatto dall'Istituto in parola ;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Istituto di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita dal percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante e comunque non oltre quattro anni;
5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell' Area Vasta 5, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96e s.m.i.

**IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5
Avv. Giulietta Capocasa**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. FORMAZIONE

❑ **Normativa di riferimento:**

- art. 18 comma 1 lettera d della legge 24.06.1997, n. 196;
- art. 4 della legge 28 marzo 2003, n.53;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
- Nota Direzione Amministrativa protocollo n. 17592 del 07.08.2009;
- Delega Direzione Generale protocollo n.17602 del 07.08.2009;
- Determina del Direttore ZT 13 n. 21 del 24.01.2011;
- Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

❑ **Motivazione:**

Vista la richiesta, nota e-mail dell' 11/04/2017, dell' Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani" con sede in Fermo, Via Montani n. 7, Codice Fiscale 00258760446 per lo svolgimento di un'esperienza di formazione professionale - culturale presso l'Area Vasta n. 5 da parte degli studenti iscritti al suddetto Istituto;

Considerato che:

- La Legge 24 giugno 1997, n. 196, reca disposizioni in materia di promozione dell'occupazione ed in particolare l'art. 18 contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1°, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- Le finalità degli stages in parola mirano a porre le basi per la creazione di una mentalità e di una sensibilità educativa indispensabile per il successivo sviluppo culturale e professionale degli allievi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Visto l'allegato schema di convenzione "Alternanza Scuola-Lavoro" tra Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani" con sede in Fermo, Via Montani n. 7, Codice Fiscale 00258760446 e l'Area Vasta n. 5 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con nota protocollo n. 0023827 del Direttore Generale dell'ASUR datata 14/11/2011, sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante gli atti di seguito indicati:

- 1) Determina 124/DG del 6/2/2009 relativa:

- Alla stipula delle convenzioni ex art. 1 comma 3 della DGRM n. 666 del 20/05/2008 con gli enti gestori autorizzati all'istituzione dei corsi
 - Alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori per l'espletamento delle attività di tirocinio/stage
- 2) Note prot. 17592 e 17602 del 7/8/2009 con le quali il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori di Zona per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

Dato atto inoltre che le deleghe sopra menzionate sono esercitabili dalle Direzioni di Area Vasta esclusivamente nei termini ed alle condizioni e limitazioni di cui agli atti richiamati ai punti 1) e 2) che precedono;

Ravvisato che la presente convenzione, ancorché stipulata dall'Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto, giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di un'esperienza di formazione professionale – culturale di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di esperienza di formazione professionale - culturale da parte degli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani" con sede in Fermo, Via Montani n. 7, Codice Fiscale 00258760446;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi del D.M. n. 142/1998, con l'Istituto in parola,

per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE:

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta di stipula convenzione "Alternanza Scuola-Lavoro" per un'esperienza di formazione professionale - culturale rivolta agli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani" con sede in Fermo, Via Montani n. 7, Codice Fiscale 00258760446, presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale di esso, redatto dall'Istituto in parola ;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi del D.M. n. 142/1998 con l'Istituto di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita dal percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante e comunque non oltre quattro anni;

5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell' Area Vasta 5, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Claudio Sorgi)

Visto:

**Il Dirigente f.f. dell' U.O.C.
Attività Economiche e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)**

**- ALLEGATI -
N.1**

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Art. 1 – La presente Convenzione, regola i rapporti tra:

l'Istituto scolastico **Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani"** (soggetto promotore) con sede in **Fermo, Via Montani n. 7**, Codice Fiscale **00258760446**, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa **MARGHERITA BONANNI** nata a **Lapedona** il **25/07/1952**,

E

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto, con sede legale in **Via Oberdan 2, 60122 Ancona**, codice fiscale/Partita Iva **02175860424** e sede amministrativa in Via degli Iris 1 63100 Ascoli Piceno, d'ora in poi denominata (soggetto ospitante) rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore di Area Vasta 5, Avv. **Giulietta Capocasa**, nata a **Monteprandone** il **14.12.1958** e domiciliato per la carica presso la sede della stessa

Art. 2 – L'esperienza di formazione professionale-culturale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ha lo scopo essenziale di assicurare l'applicazione pratica dell'insegnamento dato a scuola senza che il datore di lavoro possa trarre alcun profitto dalla presenza nell'impresa dell'alunno.

Art. 3 -Il programma dell'esperienza formativa sarà stabilito dal Responsabile dell'Azienda/Ente o suo delegato, in accordo con il Dirigente Scolastico o con suo delegato.

Art. 4 – Il rapporto che l'Azienda/Ente intrattiene con gli alunni in formazione, non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 5 – Gli studenti partecipanti al progetto di alternanza scuola-lavoro resteranno alunni dell'Istituto durante tutta la durata dell'esperienza formativa.

Per ciascuno studente, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:

- il nominativo del tirocinante,
- i nominativi dell'insegnante tutor e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;

Art. 6 – Per ogni studente ospitato, l'Istituto nominerà un insegnante Tutor in qualità di responsabile didattico e organizzativo con l'incarico anche di monitorare il periodo di alternanza scuola-lavoro effettuando periodici controlli a seconda delle esigenze dell'Azienda/Ente e dell'alunno; il responsabile dell'Azienda/Ente, per ogni studente ospitato, individuerà a sua volta un funzionario Tutor, referente organizzativo dell'attività formativa.

Art. 7 – Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 8 – Durante l'esperienza formativa, gli alunni saranno sottoposti alla disciplina dell'azienda/ente, specialmente per quanto concerne l'orario di lavoro, le norme di sicurezza di prevenzione, di igiene e di salute, che dovranno essere conformi alla legislazione in vigore (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni). Eventuali diverse necessità saranno preventivamente comunicate dall'Azienda/Ente all'Istituto previa autorizzazione dei genitori; qualora gli studenti avessero occasionalmente necessità di lasciare l'Azienda/Ente prima dell'orario previsto, saranno prelevati da uno dei genitori se trattasi di minorenni.

Art. 9 - Il soggetto promotore si impegna a fornire al tirocinante prima del periodo di formazione e/o orientamento informazioni di base riguardanti la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro. Il soggetto ospitante si impegna a fornire al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 10 – Gli alunni, durante il periodo di alternanza scuola-lavoro usufruiscono di:

- polizza assicurativa, stipulata dalla Scuola, a copertura della Responsabilità Civile;
- polizza Inail, stipulata dalla Scuola, "Gestione per conto dello Stato".

Art. 11 - In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 12 - Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza alle OO.SS. sindacali territoriali, l'elenco degli studenti, pro tempore, impegnati nelle attività di alternanza.

Art. 13 – In caso di indisciplina, il responsabile dell'impresa si riserva il diritto di porre fine all'esperienza formativa dell'alunno in difetto, dopo aver informato il Dirigente Scolastico dell'Istituto o il Tutor suo responsabile e i genitori dell'alunno, senza che ciò comporti alcuna incombenza per l'Azienda/Ente. Prima della partenza dell'alunno, il responsabile dell'impresa/ente dovrà assicurarsi che il preavviso indirizzato al Dirigente Scolastico sia stato ricevuto da quest'ultimo. Se si tratta di un alunno minorenne la decisione di esclusione sarà resa effettiva solo dopo accordo scritto del Dirigente Scolastico o del Tutor suo responsabile.

Art. 14 – Il Dirigente Scolastico demanderà al Responsabile dell'Azienda/Ente la valutazione sul lavoro degli alunni in formazione sulla base di una scheda fornita dalla scuola. Agli alunni sarà consegnato un attestato di partecipazione rilasciato dall'Azienda/Ente.

Art. 15 – Al ritorno a scuola, gli alunni redigeranno una relazione sull'esperienza formativa effettuata, copia della quale potrà essere richiesta dall'Azienda/Ente.

Art. 16 – La presente convenzione ha la durata di anni QUATTRO a decorrere dalla stipula, salvo disdetta di una delle parti; la convenzione, ancorché necessaria, non crea obblighi formali: l'Azienda non è obbligata ad ospitare studenti e la scuola non è obbligata ad inviarglieli.

Letto approvato e sottoscritto.

Ascoli Piceno li

Fermo li

(timbro e firma per il soggetto ospitante)

Il Direttore ASUR MARCHE AV5
Avv. Giulietta Capocasa

(timbro e firma per il soggetto promotore)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Margherita Bonanni